

Associazione FIAB VICENZA TUTTINBICI

STATUTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 28 Marzo 2017

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il _____

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1) L'Associazione di promozione sociale cicloambientalista denominata: "FIAB VICENZA - TUTTINBICI " è ufficialmente costituita nel 1993, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia.

Art. 2) La durata dell'Associazione "FIAB VICENZA - TUTTINBICI " è illimitata e la sua sede viene determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo all'interno del comune di Vicenza.

Art. 3) L'Associazione è senza fine di lucro e intende perseguire principalmente finalità e attività collegate al tema dell'uso della bicicletta nell'ambito delle politiche per una mobilità sostenibile. Inoltre si ispira e condivide i principi di democrazia, partecipazione sociale, non violenza e difesa dell'ambiente. E' aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, a cui fanno riferimento anche i Regolamenti attuativi resisi necessari, agisce nei limiti del Codice Civile e delle norme di legge che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato. L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) L'Associazione ha le seguenti finalità :

- a) l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice, economico ed ecologico, sia individuale sia collettivo;
- b) la promozione, lo sviluppo dell'uso della bicicletta concorrendo e supportando le iniziative, le attività pubbliche e private di mobilità ciclistica, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, in particolare per l'estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili;
- c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, migliorando la qualità della vita e le relazioni sociali;
- d) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;
- e) di tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica, combattendo inquinamento e riscaldamento globale, favorendo il risparmio energetico e l'ecologia; di promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo eco-compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti culturali, artistici ed ambientali del territorio; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici;
- f) la promozione di manifestazioni pubbliche ed altre occasioni utili per realizzare le finalità statutarie.

- g) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- h) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- i) organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
- j) editare pubblicazioni utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- k) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- l) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- m) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- n) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Art. 5) L'Associazione è apartitica, non presenta proprie liste di candidati alle elezioni europee e nazionali, sia politiche che amministrative. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto al socio di usare simbolo o logo dell'associazione a fini elettorali.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Art. 6) L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione all'associazione, da parte del Consiglio Direttivo che per giustificati motivi può rifiutare la richiesta di adesione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Art. 7) Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e richiedere per iscritto al presidente di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il presidente potrà accogliere o meno la richiesta fatta e ha facoltà nella riunione di dare o meno la parola al socio.

Il direttivo ha facoltà di allontanare in qualsiasi momento della riunione il socio, motivandone la decisione.

Se maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli

organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati e deliberati dal Consiglio Direttivo, adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili. La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Art. 9) Il rinnovo del tesseramento all'Associazione si effettua annualmente nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci: Ordinaria e Straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.11) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: L'Assemblea Generale dei soci è il supremo organo dell'Associazione. E' composta da tutti i soci in regola con il tesseramento. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai soci maggiorenni tesserati nell'anno di riferimento. E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

Art.12) L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo e l'Assemblea Straordinaria è convocata solo per eventuali modifiche dello Statuto e per l'eventuale liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata:

- per iniziativa del Presidente o deliberazione del Consiglio Direttivo;
- per richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, purché nella domanda stessa sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione.

Art.13) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita anche tramite posta elettronica e mediante pubblicazione nel sito.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali

dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede centrale e delle sezioni, ed ogni socio può consultarlo. Un estratto del verbale può essere inserito sul sito web dell'associazione.

Art.14) **Assemblea Ordinaria:** L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente d'Assemblea, anche diverso dal Presidente dell'Associazione e un Segretario.

Art.15) L'Assemblea Ordinaria dei soci ogni anno delibera separatamente sui punti dell'ordine del giorno:

- a) la relazione tecnico-finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso;
- b) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- c) determina eventuali aumenti della quota sociale con validità dal successivo anno.
- d) determina i principali indirizzi generali dell'Associazione;
- e) delibera in merito agli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) delibera su mozioni ed emendamenti presentati per iscritto.

Art.16) L'Assemblea Ordinaria ogni biennio elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. Ogni votante potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri. A parità di voti sarà eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione.

Per il punto a) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei 4/8 dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con una maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei votanti. Per il punto b) devono essere presenti e votare a favore almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, nella stessa riunione che lo delibera, si dovrà determinare, sentito l'organo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17) **CONSIGLIO DIRETTIVO:** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre dispari di Consiglieri, compreso il Presidente, con un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto. Il numero dei Consiglieri, compreso il Presidente, è riferito al numero dei soci dell'anno precedente:

- fino a 300 (trecento) soci: 5 (cinque) Consiglieri;
- da 301 (trecentouno) a 500 (cinquecento) soci: 7 (sette) Consiglieri;
- da 501 (cinquecentouno) a 700 (settecento) soci: 9 (nove) Consiglieri;

- da 701 (settecentouno) soci in poi: 11 (undici) Consiglieri.

I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci che hanno fatto pervenire la propria candidatura al Presidente, entro le ore 12:00 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente a quello di effettuazione dell'Assemblea. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza di voti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazione e senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. Presidente e consiglieri possono ricandidarsi all'assemblea elettiva, per più mandati. Per ogni riunione del consiglio direttivo il segretario redige un verbale delle decisioni.

Art.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) almeno una volta ogni 2 (due) mesi nel corso dell'anno associativo;
- b) a seguito di una richiesta formale di almeno 3 (tre) Consiglieri. In tal caso la domanda stessa dovrà indicare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni devono adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti. Possono essere ammessi senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritiene particolarmente qualificati o partecipativi in merito alle attività dell'Associazione.

Il socio può richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste all'art.7 e ha facoltà di richiedere la visione in sede, dei verbali delle assemblee e dei consigli direttivi.

Art.19) Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'attività dell'Associazione, in particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 1;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'Associazione;
- c) predispone la relazione tecnico-finanziaria della gestione associativa da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) delibera il bilancio consuntivo;
- e) delibera i Regolamenti dell'Associazione;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme associative;
- g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- h) propone gli importi del tesseramento annuale;
- i) nomina Commissioni e referenti operativi fra i soci volontari, coordinati sempre da un componente del Consiglio Direttivo; Commissioni e referenti operativi non potranno agire o rappresentare l'associazione per propria iniziativa senza precedente autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo a cui dovranno relazionare periodicamente in merito alle attività e alle eventuali proposte operative;
- j) nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per perseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari;

Art.20) Il Consiglio Direttivo decade:

- 1) per il venir meno, a prescindere dalle cause, della maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- 2) per dimissione del Presidente.

- Art.21) La disciplina da seguire a seguito della decadenza degli organi dell'Associazione:
per il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo: il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta). Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato precedente;
per il Presidente è la seguente: il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per il rinnovo della carica a norma dell'art. 16, che avverrà a seguito dell'implementazione di un nuovo Consigliere a norma dell'art. 17. Il nuovo Presidente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- Art.22) In caso di dimissioni o decadenza di uno più Consiglieri, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima Assemblea, hanno ottenuto più voti dopo l'ultimo degli eletti. In caso di pari merito, il direttivo può scegliere se proseguire con un consigliere in meno per evitare di superare il numero massimo di consiglieri previsti all'art.17. In mancanza di sostituti indispensabili per raggiungere il numero minimo di consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta), per l'elezione del Consigliere o Consiglieri necessari.
Il nuovo Consigliere o Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (come previsto nell'art.17).
- Art.23) IL PRESIDENTE: Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, Enti o Autorità, in giudizio e ne firma gli atti. E' responsabile unitamente al Consiglio Direttivo nei confronti dell'Assemblea dei soci.
Inoltre:
a) convoca e può presiedere l'Assemblea dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
c) in assenza temporanea del Presidente la rappresentanza spetterà al Vice Presidente;
d) in caso di assenza definitiva, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve procedere come previsto dall'art. 16;
e) in tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Direttivo, sino al rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo;
f) il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari;
g) in caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - CONTO ECONOMICO

- Art.24) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative periodiche dei soci;
b) contributi pubblici e privati;
c) iniziative promozionali;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000

Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili durante l'anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.

Art.25) Le quote dei soci e le eventuali entrate dovranno essere depositate al Tesoriere dell'Associazione.

Art.26) Il bilancio annuale si riferisce al periodo 1 gennaio – 31 dicembre. Il bilancio contiene l'indicazione di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio stesso. Il bilancio dovrà essere approvato dalla maggioranza dei soci prevista per l'Assemblea Ordinaria, che viene indetta a tal fine entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio. Il bilancio è messo a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

TITOLO VI – CONTROVERSIE

Art.27) In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo e al presente Statuto, sarà competente un Collegio di Conciliazione composto da tre soci, nominati uno per ciascuno delle parti e un terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure e comunque nel rispetto del contraddittorio, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. In caso di esclusione del socio, questi potrà appellarsi all'Assemblea Ordinaria che si esprimerà a scrutinio segreto, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art.28) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.